



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 15.2.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1402** R.A.C.C. dell'anno **2015**

TRA

PATRIGNANI FILIPPO, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Santa Costanza n.35 presso lo studio dell' Avv.to Domenico Vittucci che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,

RICORRENTE

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre n. 119/A presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanna De Maio giusta procura generale alle liti del 13.1.2015 n. rep. 11231,

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 21.1.2015 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di essere alle dipendenze della Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma; di avere svolto attività connesse alla progettazione ed alla esecuzione di opere pubbliche; che per dette attività l'art. 18 primo comma della L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni prevede incentivi da ripartirsi "con criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione"; che la Provincia di Roma ha adottato il regolamento di esecuzione del citato art.18 prima con deliberazione della Giunta Provinciale n. 116/13 del 18.3.1998, poi con deliberazione della Giunta Provinciale n. 672/24 del 15.6.2005 e n. 831/29 del 20.7.2005, ed infine con deliberazione n. 756/24 del 1.10.2008; che secondo il citato regolamento gli Uffici Amministrativi dell'Ufficio Tecnico della Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma per il ricorrente hanno compilato apposite schede e tabelle predisposte dall'Amministrazione stessa per la liquidazione degli incentivi ex art. 18 L. 109/94 s.m.1., relativi alle attività espletate dal medesimo; che la liquidazione di detti incentivi deve avvenire contestualmente alla definizione del quadro economico dell'intervento dopo l'approvazione del collaudo o dopo il certificato di regolare esecuzione o di ultimazione dei lavori; che il pagamento di detti incentivi è stato sollecitato il 12.12.2014 al Commissario Straordinario, al Dipartimento I-trattamento economico del personale e al Direttore del Servizio Viabilità Nord



Parte attrice ha dedotto nelle note che non risultano corrisposti gli incentivi relativi alle schede nn. 90-254-258-276-295-382-466 per un totale di € 7.871,73, e quelli indicati nelle schede nn. 70-236-237-246-257-266-267-268-296-383-389-404-419-456 e 458 per un totale di € 5.953,03, pari a complessivi € 13.824,76.

A verbale all'udienza del 15.2.2016 la difesa della parte convenuta ha dedotto che sono state pagate le schede n. 258 con il cedolino di dicembre 2010, versato in atti, per l'importo di € 1.818,74, e la scheda n. 466 con il cedolino di ottobre 2015, versato in atti, per l'importo di € 1.493,37; ha aggiunto che la scheda n. 266 non è dovuta perché l'attività è stata svolta da altro dipendente, geom. Antonio Erbetto, come risulta dalla prima facciata della scheda, sottoscritta dal dirigente; ha quindi dedotto che la somma residua dovuta è pari ad € 7.871,73 (€ 1.818,74+ € 1.493,37)= € 4.559,22.

La difesa della parte ricorrente a sua volta ha rilevato a verbale che nei cedolini di pagamento prodotti non risultano indicate le schede pagate e che comunque non sussiste alcuna corrispondenza tra gli importi delle schede in questione e le somme riportate nei cedolini; ha aggiunto che la scheda n. 266 è dovuta in quanto indica il nominativo del ricorrente.

Come correttamente rilevato dalla difesa della parte ricorrente nella scheda n. 266 risulta indicato nel riepilogo della ripartizione il nominativo del ricorrente con l'indicazione della somma dovuta (€ 666,81), sicché risulta dovuto anche l'importo di cui alla scheda in questione. Quanto agli importi di cui alle schede n. 258 e 466 si osserva che nei cedolini di ottobre 2015 e di dicembre 2010 non vi è alcun specifico riferimento a tali (o ad altre) schede ma solo a "oneri ex art. 18 L. 109/94" e a "incentivi progett.ne Dlgs163/2006 (ex L. 109/94)" sicché non vi è prova che gli emolumenti corrisposti in tali buste paga, peraltro non corrispondenti a quelli indicati nelle schede in questione, si riferiscano alle schede contestate, i cui importi, di conseguenza, risultano dovuti al ricorrente.

Quanto alle altre schede contestate, si osserva che la tesi della parte convenuta della non liquidabilità delle schede suindicate, in quanto incentivi relativi ad interventi sul verde e sgombraneve, antighiaccio non può essere accolta alla luce della documentata sussistenza delle schede in questione sottoscritte dal Responsabile del Procedimento dott. Giuseppe Esposito, unico deputato, secondo il regolamento sugli incentivi versato in atti, alla liquidazione degli incentivi relativi alle attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche espletate dal personale dipendente.

In conclusione la parte convenuta va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 13.824,76 per i titoli di cui in ricorso (schede n. 90-254-258-276-295-382-466, 70-236-237-246-257-266-267-268-296-383-389-404-419-456 e 458), oltre interessi legali come per legge mentre non spetta il cumulo con la rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.

P.Q.M.

1) condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente di € 13.824,76 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi legali come per legge;

2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.309,00 di cui € 2.008,00 per compensi ed € 301,00 per spese, oltre iva e cpa.

Roma, 15.2.2016

IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi

